



Provincia
di Milano



PARCO
AGRICOLO
SUD
MILANO

DELIBERAZIONE N° 01/2010

CONSIGLIO DIRETTIVO

Atti n. 14684/7.4/2009/493

Seduta del 21/01/2010

<i>Presidente</i>	GUIDO PODESTA'	
<i>Vice Presidente</i>	FILIPPO TOTINO	ASSENTE
<i>Vice Presidente</i>	JAVIER MIERA	
<i>Consiglieri</i>	BRUNA BREMBILLA	ROBERTO MAGAGNA
	ASSENTE	ANTONIO FALLETTA
	ETTORE FUSCO	CAMILLA MUSCIACCHIO
	GIOVANNI GOTTARDI	GIUSEPPE RUSSOMANNO

Con l'assistenza del Segretario Generale Alfonso DE STEFANO

Su proposta del Presidente Guido PODESTA'

Oggetto: Comune di Milano, Dichiarazione di Compatibilità Ambientale per realizzazione Hospice nell'ambito del recupero di Cascina Brandezzata - Approvazione schema di convenzione tra Provincia di Milano – Ente Gestore Parco Agricolo Sud Milano e Fondazione LU.VI Onlus – Ospedale Maggiore di Milano
(Deliberazione immediatamente eseguibile)

Il Direttore Servizio Programmazione e Controllo del Parco Agricolo Sud Milano Arch. Rossana Ghiringhelli

L'atto si compone di 9 pagine di cui 4 pagine di allegati, parte integrante.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Vista la L.R. 30 novembre 1983, n. 86 "Piano generale delle aree protette regionali. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale" e successive modifiche e integrazioni, in particolare, l'art. 1, comma 6 della l.r. 28 febbraio 2000, n. 11 "nuove disposizioni in materie di aree regionali protette" che ha posto in capo alla Giunta Regionale l'approvazione dei Piani Territoriali di Coordinamento dei parchi regionali;

Visto il D. Lgs 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

Vista la L.R. 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio";

Vista la l.r. 16 luglio 2007, n. 16 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi";

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 7/818 del 03.08.2000 di approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano, pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia (BURL) in data 21.09.2000;

Vista l'istanza del 2/11/2009, prot. n. 236470, con la quale il Comune di Milano ha trasmesso la documentazione relativa all'oggetto per conto della Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli e Regina Elena Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, con sede in Milano in Via Francesco Sforza n° 28, tel. 02/55031. Il progetto è in merito al Recupero della Cascina Brandezzate, sita in Milano in Via Ripamonti n. 428, per realizzazione di Hospice, Day Hospital e Centro di Ricerca e formazione per cure palliative al termine della vita, centro che sarà gestito dalla Fondazione LU.VI. Onlus, dell'IRCCS Ospedale Maggiore di Milano. Il progetto è stato trasmesso all'Ente Parco in seguito alla delibera di Consiglio Comunale di Milano n. 411193, in data 19.05.2009, in cui il progetto in oggetto è stato dichiarato di interesse generale, come previsto all'art. 26 c. 5 delle NTA del PTC del Parco Agricolo Sud Milano. Si precisa che in merito a tale intervento il Consiglio Comunale ha adottato, nel 2005, una variante al PRG comunale vigente avente l'oggetto la realizzazione di una struttura sanitaria per i pazienti in fase terminale, nonché per ospitare spazi per attività di studio e formazione. Considerato che l'intervento ricade in ambito di art. 26 delle NTA del PTC del Parco, al cui comma 5 si ammette la localizzazione di aree per attrezzature di interesse generale, previa Dichiarazione di Compatibilità Ambientale di cui all'art. 14 delle medesime norme, l'Ente Parco ha richiesto all'amministrazione comunale una dichiarazione di interesse generale dell'intervento, che è stata prodotta con la delibera suddetta in data 19/5/2009;

- Accertato che l'intervento in oggetto rientra nel campo di applicazione dell'art. 14 delle NTA del PTC del Parco;

Considerato che l'intervento ricade nelle seguenti disposizioni:

- L'area oggetto di intervento ricade nei "Territori agricoli di cintura urbana – ambito dei piani di cintura urbana" (art. 26 delle N.T.A. del P.T.C. del Parco approvato con D.G.R. n° 7/818 del 3 agosto '00), nonché, per la parte nord della cascina e coinvolta nel progetto, in "Zona di tutela e valorizzazione paesistica" (art. 34);
- Ai sensi dell'art. 25 comma 5, *"fino all'approvazione del piano di cintura urbana le localizzazioni di aree per autodemolizioni e altre attrezzature di interesse generale, sono*

ammesse, previa dichiarazione di compatibilità ambientale di cui all'art. 14. In pendenza delle procedure di approvazione dei piani di cintura urbana è rimessa agli strumenti urbanistici comunali la disciplina di dettaglio delle trasformazioni d'uso di edifici rurali che siano già dismessi dall'uso agricolo e non siano assoggettati alle disposizioni di cui agli artt. 38, 39, 40.

- Rilevato che l'istanza è completa di Dichiarazione di Compatibilità Ambientale e che, ai sensi dell'art. 14 delle NTA del PTC del PASM gli elementi essenziali e le soluzioni tecniche adottate nel progetto, sono trasfuse in una convenzione da stipularsi con l'Ente Gestore;
- Visto lo schema di Convenzione allegato alla presente, quale parte integrante e sostanziale;

Vista la relazione predisposta dall'Arch. Alessandro Caramellino, Funzionario del Parco Agricolo Sud Milano, in data 11 dicembre 2009, in atti;

Visto il parere tecnico espresso dal Direttore Programmazione e Controllo del Parco Agricolo Sud Milano, Arch. Rossana Ghiringhelli, in data 15/12/2009 ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Considerata la necessità di rendere la **delibera immediatamente eseguibile** al fine di procedere in tempi più brevi alla realizzazione dell'intervento di pubblica utilità;

Atteso che il presente atto non ha riflessi finanziari e che quindi non è soggetto al parere di regolarità contabile previsto dall'art. 49 del D.lgs n. 267/2000;

Udito il relatore;

Con voti favorevoli 9 , contrari // astenuti // espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) di approvare la Schema di Convenzione tra la Provincia di Milano – Ente Gestore del Parco Agricolo Sud Milano e la Fondazione LU.VI. Onlus, dell'IRCCS Ospedale Maggiore di Milano con sede in Milano, Via Napo Torriani n. 10, 20124, relativamente alla realizzazione di Hospice, Day Hospital, Centro di Ricerca Universitario e formazione per cure palliative al termine della vita. Si specifica che lo Schema di Convenzione è inerente i contenuti della Dichiarazione di Compatibilità Ambientale, dichiarazione resa ai sensi dell'art. 14 delle NTA del PTC del Parco Agricolo Sud Milano, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di pubblicare la presente deliberazione all'Albo Pretorio secondo le disposizioni statutarie e regolamentari dell'Ente;
- 3) di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Milano e alla Fondazione LU.VI. Onlus, dell'IRCCS Ospedale Maggiore di Milano con sede in Milano, Via Napo Torriani n. 10, 20124;
- 4) di dare atto che, ai sensi dei commi 4 dell'art. 14 delle NTA del PTC del Parco Agricolo Sud Milano il presente provvedimento, unitamente allo schema di convenzione ed allo studio interdisciplinare, sarà depositato in libera visione presso gli uffici del Parco per trenta giorni consecutivi, a far tempo dal giorno di pubblicazione della presente all'Albo Pretorio;

- 5) di dare atto altresì che, nei successivi 30 giorni chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni, ai sensi del comma 5 dell'art. 14 delle NTA del PTC;
- 6) di ritenere approvato il presente schema di convenzione qualora non vengano presentate osservazioni nei termini, demandandone la stipulazione al Dirigente competente;
- 7) di dare altresì atto che, contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o di piena conoscenza; ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del D.P.R. 24.11.71 n. 1199, o dalla comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Presidente, stante l'urgenza del provvedimento, per le ragioni richiamate in premessa, propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs n° 267/00.


La proposta di *immediata eseguibilità* è approvata all'unanimità.

Pareri espressi sulla proposta della presente deliberazione ed inseriti nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00


Parere favorevole di regolarità contabile e di copertura finanziaria	Parere favorevole di regolarità tecnica/amm.va
IL DIRETTORE CENTRALE POLITICHE FINANZIARIE DI BILANCIO	IL DIRETTORE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO Arch. Rossana Ghiringhelli
Data.....	Data 15/12/2009

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO GENERALE



PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione, mediante affissione all'Albo Pretorio, ai sensi del 1° comma dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/00.

Milano, li.....

IL SEGRETARIO GENERALE



ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data:

- * in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/00.
- * per decorrenza dei termini di cui al 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/00.

Milano, li.....

**SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART. 14, TERZO COMMA, DELLE N.T.A. DEL
P.T.C. DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO PER REALIZZAZIONE HOSPICE,
DAY HOSPITAL E CENTRO UNIVERSITARIO DI RICERCA PER CURE PALLIATIVE
AL TERMINE DELLA VITA –
CASCINA BRANDEZZATA, MILANO VIA RIPAMONTI 428**

TRA

la Provincia di Milano - Parco Agricolo Sud Milano con sede in Milano, C.so di Porta Vittoria n. 27, rappresentato dal FF. Direttore del Parco Agricolo Sud Milano Dott. _____ e la Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli e Regina Elena Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, con sede in Milano in Via Francesco Sforza n° 28, tel. 02/55031, C.F. 04724150968, legale rappresentante _____, nato a _____ - il _____, avente in oggetto l'area di cui è proprietario denominata Cascina Brandezzata, sita in Milano in Via Ripamonti n. 428.

Premesso che:

- la Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli e Regina Elena in collaborazione con la Fondazione Lu.V.I. Onlus, intende procedere al recupero delle aree e degli immobili costituenti la Cascina Brandezzata al fine di realizzare un Hospice, un Day Hospice ed un centro dedicato alla formazione del personale ed allo studio per le cure palliative utilizzando gli immobili ed i terreni di sua proprietà di superficie pari a 11.176 mq siti nel Comune di Milano in via Ripamonti, identificati al Fg. n.° 671 alle particelle 26/28/29 parte/30/41/43/44 del N.C.T. del Comune di Milano;

- tale area é compresa nel Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano approvato con delibera G.R. n° VII/818 del 3 agosto 2000 ed é qualificata come: "Territori agricoli e verde di cintura urbana – Ambito dei piani di cintura urbana", regolati dall'Art. 26;

- in base al Vigente Piano Regolatore Comunale di Milano, l'area é destinata a "Aree a verde agricolo comprese nei parchi pubblici urbani o territoriali" zona omogenea "F" con destinazione funzionale di tipo "VA";

- in data _____ la Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli e Regina Elena, tramite il Comune di Milano Settore Piani e Programmi Esecutivi per l'edilizia Ufficio Qualità Urbana, ha presentato all'Ente Parco Regionale Agricolo Sud Milano una relazione tecnica con studio e Dichiarazione Compatibilità Ambientale, redatto dall'Arch. Massimo Corradino, e richiamato come parte integrante e sostanziale del presente atto;

- ai sensi dell'articolo 14 terzo comma della NTA gli elementi essenziali e le soluzioni tecniche adottate della dichiarazione di compatibilità ambientale sono trasfusi in una convenzione da

stipulare con l'Ente gestore;

Dallo Studio - Dichiarazione di Compatibilità Ambientale (DCA) si evince che:

-Relativamente all'emissione di rumore, il fenomeno è riconducibile unicamente ad un traffico automobilistico dei mezzi degli utenti/operatori e quindi in regola con le disposizioni normative vigenti.

-Nelle immediate vicinanze sono presenti strutture ospedaliere.

-Relativamente alla flora, alla fauna ed al suolo si sono adottati in fase progettuale tutti gli accorgimenti costruttivi ed impiantistici perché l'attività in essere non generi problemi all'ambiente circostante.

Premesso inoltre che:

- con delibera del Consiglio Direttivo del Parco Regionale Agricolo Sud Milano del _____, prot. _____ è stato approvato il progetto e il progetto ed il relativo Studio - DCA;

Tutto ciò premesso, da considerarsi come parte integrante del presente atto, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Articolo 2 (Conformità)

Il Parco Agricolo Sud Milano consente la realizzazione del progetto di Recupero della Cascina Brandezzata, ritenendo il progetto conforme alla normativa vigente.

Articolo 3 (Miglioramento paesistico dell'area)

Considerati gli elementi essenziali della Dichiarazione di Compatibilità Ambientale, degli allegati studi di inserimento ambientale, si precisa che, onde pervenire alla mitigazione e miglioramento paesaggistico e di percezione estetico-visuale dell'area, la Fondazione ospedale Maggiore e Policlinico Mangiagalli e Regina Elena si impegna a realizzare una serie di opere atte a migliorare la qualità paesaggistica e la percezione visiva dell'ambito contenute nel progetto allegato.

Considerata infatti la vicinanza di un importante centro ospedaliero e la presenza di una importante infrastruttura viaria di accesso alla città quale Via Ripamonti, la Fondazione si impegna a realizzare una sistemazione a verde di tutte le aree esterne al perimetro degli edifici. A tal fine è prevista la piantumazione di n° 80 essenze erboree di tipo autoctono (mescolando *Carpinus betulus* e *Quercus robur*) unitamente alla piantumazione di siepi di biancospino a protezione dei parcheggi esterni.

Saranno altresì poste in opera barriere acustiche, del tipo descritto in relazione, nelle posizioni individuate sugli elaborati grafici di progetto, accompagnate da una siepe arbustiva composta da *Crataegus monogyna*, *Ligustrum vulgare* e *Cornus sanguinea*, prevedendo la piantumazione di una pianta ogni 1,5 ml.

Articolo 4 (Durata Convenzione)

La presente Convenzione ha durata di anni cinque, salvo diverse esigenze che potrebbero scaturire dalle parti.

Articolo 5 (Garanzie fidejussorie)

A titolo di impegno per la realizzazione delle opere di mitigazione e compensazione previste si richiede la la presentazione di Polizza Fidejussoria pari al valore delle opere di mitigazione da eseguire, per un importo di Euro 10.000= (diecimila/00), a garanzia dell'esecuzione delle opere medesime, da presentare alla firma della presente Convenzione.

Si dà atto che le fideiussioni avranno durata fino alla scadenza della presente Convenzione. La fideiussione prestata deve contenere la clausola che l'operatore obbligato, per essere liberato dall'obbligo di pagamento del premio annuale, deve consegnare alla società garante l'originale della polizza restituitole dall'Ente garantito con autorizzazione di svincolo, oppure apposita dichiarazione liberatoria dello stesso.

Articolo 6 (Trasferimento degli obblighi convenzionali)

L'Operatore si impegna, in caso di trasferimento anche parziale della proprietà delle aree interessate dall'intervento a porre a carico degli aventi causa, mediante specifica clausola di richiamo da inserire nei contratti, tutti gli obblighi derivanti dalla presente Convenzione.

Per quanto concerne le garanzie, l'Operatore dovrà trasferire ai successori ed aventi causa tutte le obbligazioni assunte con la presente Convenzione, con la prestazione da parte dei nuovi obbligati delle medesime garanzie già prestate dall'Operatore.

Con l'assunzione degli obblighi stessi da parte dei terzi acquirenti e la presentazione delle relative garanzie, l'Operatore sarà liberato e le garanzie dello stesso prestate, saranno parimenti liberate; in caso contrario resterà ferma la responsabilità diretta dell'Operatore;

Articolo 7 (Spese e oneri)

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente Convenzione sono a carico dell'Operatore, che per quanto attiene alle tasse di registrazione chiede l'applicazione delle agevolazioni previste dalla legislazione vigente;

Articolo 10 (Clausula arbitrale)

Le parti convengono che ogni interpretazione e decisione in ordine al tenore ed all'efficacia della presente convenzione venga effettuata da parte di un collegio arbitrale costituito da tre membri, due dei quali di nomina da parte dell'Ente Parco Regionale Agricolo Sud Milano e da parte della Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli e Regina Elena, ed il terzo in comune accordo, o, in caso di disaccordo da parte del Presidente del Tribunale di Milano.

Letto confermato e sottoscritto in segno di piena ed integrale accettazione.

Milano, __/__/__

***Il direttore del
Parco Regionale Agricolo Sud Milano***

La società
